

**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**TRIBUNALE di MILANO**  
*Sezione Quarta Penale*

**Composto dai Sigg. Magistrati**

**Dr.ssa Angela SCALISE** Presidente  
**Dr.ssa Anna MAGELLI** Giudice  
**Dr.ssa Maria Cristina FILICIOTTO** GOP est.

all'udienza del 24 marzo 2026 ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente

**SENTENZA**

nei confronti di:

██████████ ██████████, nato il 25 novembre 1966 a Catania, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. ██████████ del Foro di Milano  
libero/ presente

Difeso di fiducia dagli avv. ██████████ e Alessandro Keller del Foro di Milano

**IMPUTATO**

[in origine in concorso con ██████████  
██████████ nei confronti dei quali si è proceduto separatamente]

per i seguenti reati:

dei delitti previsti e puniti dagli artt. 110 c.p., 223 in relazione all'art. 216 comma 1 n. 2, 219 comma 2 n. 1 e 223 comma 2 n. 2 R.D. 267/1942 perché, in concorso tra loro:

- [REDACTED], in qualità di Presidente del C.d.A. dal 06.11.2009 sino alla data di fallimento,
- [REDACTED], in qualità di amministratore dal 07.05.2012 sino alla data del fallimento,
- [REDACTED], in qualità di amministratore dal 26.06.2018 sino alla data del fallimento,
- [REDACTED] [REDACTED], in qualità di amministratore delegato dal 06.11.2009 sino al 26.06.2018,

della società "[REDACTED] Srl", con sede legale in Milano, [REDACTED], avente per oggetto sociale il commercio, sia all'ingrosso che al dettaglio, la rappresentanza, sia con deposito che senza di oggetti preziosi in oro, platino, argento e simili, dichiarata fallita Tribunale di Milano, con sentenza n. [REDACTED] depositata in data 22.02.2021, con un passivo totale ammesso pari ad euro 605.419,79.

[A) Distraevano la somma complessiva pari ad euro 1.238.139,91, nel periodo compreso tra il 2016 ed il 2019, mediante una serie di operazioni di pagamento e prelievi tratti sul c/c della fallita senza alcuna giustificazione economico aziendale, come di seguito specificato:

- ° euro 109.805,00 mediante prelevamenti da conti correnti societari intrattenuti presso la banca Intesa San Paolo;
- ° euro 381.267,29 mediante bonifici bancari;
- ° euro 747.066,62 mediante assegni bancari;

B) sottraevano o distruggevano in parte, con lo scopo di recare pregiudizio ai creditori, al fine di non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari, i libri e le altre scritture contabili della società; in particolare omettevano di consegnare al curatore fallimentare dott. [REDACTED], la documentazione contabile dell'azienda non permettendo di ricostruire il movimento degli affari né di accertare le cause del dissesto;

per i quali è stata pronunciata nei confronti di entrambi gli imputati [REDACTED] e [REDACTED], sentenza ai sensi dell'art. 425 c.p. all'udienza del 27.05.2025]

C) cagionavano con dolo o per effetto di operazioni dolose, il fallimento della fallita, omettendo il pagamento di debiti tributari relativi agli anni di imposta dal 2013 al 2019 sino a giungere alla data di fallimento con un debito erariale pari ad euro 582.642,00.

Con recidiva per [REDACTED], [REDACTED] e [REDACTED].

Con l'aggravante di aver commesso più fatti in violazione della L.F.

In Milano il 22.02.2021 (data del fallimento)

**CONCLUSIONI:**

Il Pubblico Ministero chiede emettersi nei confronti dell'imputato sentenza di assoluzione per non aver commesso il fatto.

Il Difensore dell'imputato, chiede emettersi nei confronti dell'imputato sentenza di assoluzione perché il fatto non sussiste o per non averlo l'imputato commesso e si riporta al contenuto delle note conclusive depositate. In subordine chiede emettersi sentenza di assoluzione perché il fatto non costituisce reato. Il codifensore si associa e si riporta alle conclusioni già rassegnate.

### **SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

- all'udienza del 16.09.2025 veniva aperto il dibattimento con l'ammissione dei mezzi di prova richiesti dalle parti e l'acquisizione della relazione ex art. 33 L.F. redatta dal dott. [REDACTED].

- all'udienza del 11.11.2025, stante l'assenza del Curatore per impedimento, il processo veniva rinviato al successivo 23.01.2026

- all'udienza del 23.01.2026, il Collegio dava atto della mutata composizione e le parti rinnovavano le proprie istanze istruttorie e si procedeva all'esame del curatore, dott. [REDACTED], dell'imputato ed acquisita la produzione documentale della difesa consistente in n. 34 documenti.

- all'udienza del 17.02.2026, venivano escussi i testi della difesa [REDACTED], [REDACTED], ed il consulente [REDACTED], la cui relazione depositata nei termini di legge veniva acquisita.

- all'udienza del 24.03.2026, acquisita la documentazione presentata dalla difesa unitamente alle note di udienza, veniva dichiarata chiusa l'istruttoria dibattimentale e le parti rassegnavano le proprie conclusioni come in atti e veniva letto il dispositivo della sentenza.

### **MOTIVI DELLA DECISIONE**

[REDACTED] è imputato del delitto di bancarotta di cui al capo C), in qualità di amministratore delegato dal 06.11.2009 sino al 26.06.2018, carica rivestita dall'imputato, invero, sino al 24.12.2016 - vedasi sul punto lettera di dimissioni del 24.12.2016 - data in cui sono state presentate le dimissioni che, tuttavia, furono annotate solo il 26.06.2018 come rilevabile dalla visura camerale.

Si ripercorrono di seguito gli accertamenti svolti dal Curatore così come esposti nella relazione ex art. 33 L.F. e chiariti in sede di esame testimoniale

#### **Attività svolta dal curatore la relazione ex art. 33 L. F.**

La società [REDACTED] venne costituita l'1.10.1997 ed il suo oggetto sociale prevedeva il commercio sia all'ingrosso che al dettaglio, la rappresentanza, sia con deposito che senza di oggetti preziosi in oro, platino, argento e simili, di pietre preziose ed altri materiali

considerati tali (corallo, perle, avorio e simili – sciolti e montati -, pietre preziose e sintetiche, minerali e pietre dure – sciolte e montate -), di orologi e di altri strumenti per la misurazione del tempo, coppe, trofei, targhe, medagli, materiale prezioso e non prezioso (...)" in particolare attività di rivendita al dettaglio di gioielli preziosi a marchio "██████████".

La compagine sociale risultava composta da: ██████████, con il 90% del capitale, ██████████ con il 5% del capitale e ██████████ con anch'egli il 5% del capitale. L'intera gestione della società fallita era riconducibile, in periodi diversi, a: ██████████, ██████████, ██████████ (dal 7.05.2012 al 26.06.2018) e ██████████.

Il Curatore segnalava la completa assenza di documenti contabili e sociali nonostante diversi solleciti inoltrati ai signori ██████████ e ██████████. Dalle informazioni apprese presso i pubblici registri la Società svolse la propria attività in Milano, via Transiti, almeno fino all'inizio del secondo semestre 2017, quando ██████████ avrebbe dismesso la propria attività. Nell'aprile 2009 vi fu il passaggio di proprietà dell'intero capitale sociale in favore del nuovo gruppo ██████████. Tuttavia, gli era stato impossibile verificare i rapporti commerciali fra le società controllata e controllante in mancanza di documentazione contabile e sociale. Impossibile, del pari, individuare con esattezza l'inizio del dissesto.

Tuttavia, dall'analisi dei bilanci il Curatore ritenne che il capitale della società fallita fosse stato perso già a far data dall'anno 2014 poiché, confrontati i dati del bilancio 2014 con il saldo delle imposte e contributi non versati alla data del 31.12.2014, vi era una differenza di patrimonio netto pari ad € 77.623,00.

La società era titolare di un conto corrente presso l'istituto Intesa San Paolo con un attivo esiguo ma non fu mai proprietaria di beni immobili o mobili registrati. I locali siti a Milano erano detenuti in forza di una locazione proseguito fino al 31.07.2017, nonostante la pendenza di procedimento di sfratto per morosità. Non esistono crediti della società alla data del fallimento ma, alla redazione della relazione ex art. 33 L.F., ██████████ vanta debiti di natura erariale per un ammontare di circa € 500.000,00, di cui tra l'altro pende l'opposizione presso le competenti sedi giudiziarie.

Secondo quanto dedotto dal Curatore, il fallimento fu imputabile alla mancata riapertura dell'attività a seguito degli omessi lavori di ristrutturazione dell'intero fabbricato, al cui interno erano presenti gli spazi detenuti in locazione da ██████████. I locali, consegnati all'impresa per la ristrutturazione non sono mai stati riconsegnati ed i lavori previsti mai compiuti. Tale inadempienza comportò la cessazione definitiva dell'attività con conseguente licenziamento di tutto il personale dipendente.

Osserva il Curatore come, nel corso degli ultimi anni, i soci abbiano provveduto, in proprio, al pagamento della passività nei confronti del personale dipendente.

Per quanto riguarda le scritture contabili, queste venivano gestite da un server esterno.

Lo stato passivo è costituito da somme dovute all'Erario - dal 2013 al 2019 - per € 581.016,59 e al Comune di Milano per complessivi € 23.403,00.

Non furono compiute operazioni di carattere straordinario; tuttavia, dalla lettura dei movimenti bancari, emersero prelevamenti € 109.805,00; bonifici bancari con beneficiari diversi per € 335.531,36; assegni bancari per € 747.066,62; è stato possibile ricostruire i beneficiari degli assegni bancari per un importo di euro 238.625,90, mentre l'importo residuo riconducibile ad altri istituti di cui è stata avanzata formale richiesta a cui seguirà integrazione della relazione.

Le cause del fallimento sono da ricondurre, secondo il Curatore, all'insolvenza della società imputabile in parte alla riduzione dei margini del settore di rivendita dei metalli preziosi in cui operava [REDACTED], dall'altro, presumibilmente, alla chiusura dei negozi ubicati in Milano a seguito della ristrutturazione straordinaria dell'intero stabile.

L'organo amministrativo ebbe, di fatto, a porre in essere una liquidazione della società dal 2017 in avanti, saldando i corrispettivi dovuti in favore dei dipendenti e dei fornitori tralasciando, tuttavia, i debiti erariali-previdenziali.

Sempre secondo il Curatore il capitale sociale andò perduto presumibilmente alla data del 31.12.2014, mentre il debito erariale ebbe un incremento a far tempo dall'anno 2015 alla data del fallimento per un importo pari ad € 331.785,76, le sanzioni e interessi accumulati nel corso degli anni ammonta ad € 221.801,55; i prelevamenti effettuati nel periodo 2015-2017 sono pari ad € 109.805,00. [REDACTED], in data 30.04.2021, rilasciava dichiarazioni che confermavano quanto già dedotto dal Curatore.

### **Le testimonianze**

All'udienza del 23.01.2026 il Curatore, dott. [REDACTED], si riportava alla propria relazione precisando come la società svolgesse attività di rivendita di materiali preziosi ed avesse il marchio "[REDACTED]" che era stato acquistato dalla società dei fratelli [REDACTED] e poi rivenduto a [REDACTED].

Lo stato passivo della società era costituito soprattutto da debito erariale per un importo non superiore ad € 600.000,00, comprensivo di interessi e sanzioni.

L'odierno imputato aveva ricoperto la carica di Amministratore delegato, ed era membro parte del Consiglio di Amministrazione, con deleghe specifiche. Nonostante varie rassicurazioni da parte dei fratelli [REDACTED] e da [REDACTED], non gli erano mai stati consegnati i libri contabili e societari, e evidenziava di aver stilato una tabella - pag. 10 della relazione ex art. 33 L.F. - ove è stato descritto, per ogni anno, l'ammontare del debito erariale. Dal prospetto si ricava come l'aumento del debito fosse divenuto significativo negli anni 2015 e 2016 per somme tra i € 113.000,00 e € 115.000,00.

A domanda della difesa confermava che una delle cause del fallimento della società - unitamente alla crisi del mercato - era costituita anche dalla nuova sede ubicata in una palazzina ove i lavori non furono mai stati completati e che al suo accesso nell'anno 2021, risultava in stato di abbandono.

Precisava che il debito erariale era costituito sia dall'importo capitale dovuto che dagli interessi e sanzioni e che gli importi erano stati ricavati dai bilanci depositati.

Quanto alla durata in carica dell'imputato – che egli riteneva fino al 2018 - specificava di aver fatto riferimento solo ed esclusivamente a quanto evidenziava la visura della Camera di Commercio.

### **Segue: esame dell'imputato**

Alla medesima udienza l'imputato ricordava di aver sempre svolto il lavoro di rappresentante e di conoscere la società dei [REDACTED] – [REDACTED] - in quanto leader del settore. Nel 2001 era stato assunto da [REDACTED] come collaboratore e, successivamente era stato nominato amministratore – nel 2008 – allorché aveva acquisito la licenza di "Pubblica Sicurezza" per poter lavorare nel punto vendita, ove si occupava di gestire l'attività quotidiana mantenendo i contatti con i fornitori occupandosi dei dipendenti, che all'epoca erano circa n. 27.

L'acquisto del marchio "[REDACTED]" dalla società [REDACTED] per [REDACTED] era stato particolarmente oneroso e il corrispettivo doveva essere versato annualmente al 31 dicembre per circa 5 anni. [REDACTED] era l'amministratore della società in ogni sua questione – "Beh per dirla in breve era il padrone" (trascrizioni, pag. 12) - mentre il fratello [REDACTED] era il Presidente del Consiglio di Amministrazione.

[REDACTED] si confrontava con lui per la gestione dei fornitori mentre per l'amministrazione contabile si rivolgeva alla signora [REDACTED] che, relativamente alle spese della società, preparava ogni fine mese il prospetto delle entrate e uscite. Era sempre [REDACTED] a disporre chi dovesse essere saldato e con quali le modalità.

I bilanci venivano redatti dallo stesso [REDACTED] affiancato dalla signora [REDACTED].

L'imputato, come amministratore delegato, già nel 2008, aveva segnalato ad [REDACTED] un esubero di dipendenti e la necessità, per una migliore gestione, di una loro riduzione; tale richiesta, tuttavia, non fu mai accolta in quanto la società non disponeva di denaro sufficiente per la corresponsione dei trattamenti di fine rapporto e così il personale rimase in esubero sino a quando, con il commercialista dott. [REDACTED], egli riuscì a liquidare i dipendenti più anziani.

La crisi finanziaria del 2008 pose in difficoltà anche [REDACTED] che aveva cercato un socio finanziatore per [REDACTED] senza riuscirvi.

L'imputato ricordava come, a causa dei problemi economici della società fallita, si era sospeso lo stipendio, pari ad € 3000,00 mensili, sin dal gennaio del 2014 e che il 24 dicembre 2016 rassegnò le proprie dimissioni che, tuttavia, furono ratificate, nonostante i numerosissimi solleciti, solo nel 2018 grazie all'intervento di un legale.

La compagine sociale della società fallita vedeva come al 100% [REDACTED] della famiglia [REDACTED] e i membri del Consiglio di Amministrazione erano le mogli dei soci [REDACTED], mentre [REDACTED] era il legale rappresentante di [REDACTED].

Nel corso degli anni aveva segnalato più volte a [REDACTED] e al Consiglio di Amministrazione la mancanza di liquidità e le criticità che si evidenziavano e, stante l'immobilismo del Presidente e degli amministratori, nonostante non ne avesse il potere, si era attivato con le Banche per poter ricevere dei finanziamenti, ma i predetti neppure si erano presentati agli incontri. Tuttavia, era riuscito, negli anni 2013 e 2014 a far corrispondere alla società circa € 470.000,00 di imposte, tra le quali IVA e Irpef. Invero, alle sue segnalazioni sulla carenza di liquidità, [REDACTED] rispondeva sempre di avere impegni più importanti.

L'imputato dichiarava di aver versato – come denaro proprio - alla società, per far fronte alle difficoltà di pagamento la somma di € 18.000,00 nel 2009 e di € 10.000,00 nel dicembre 2010.

Rilevava, inoltre, di aver atteso il dicembre 2016 per formalizzare le dimissioni in quanto negli anni aveva creduto alle assicurazioni della famiglia [REDACTED] poiché [REDACTED] era tra le prime grandi aziende del settore.

#### **Segue: esame testi della difesa**

All'udienza del 17.02.2026 il teste della difesa, avv. [REDACTED], legale giuslavorista della società fallita, riferiva di essersi occupato, tra il 2011 e la data di fallimento della società fallita, della chiusura di rapporti lavorativi e di alcuni licenziamenti dovuti alla necessità di ridurre i costi - vi era stato altresì un licenziamento per giusta causa -. Quanto ad essi, poiché si trattava di rapporti di lavoro particolarmente lunghi, i costi delle competenze di fine rapporto erano importanti e la Società aveva ottenuto un piano di rateizzazione con accordi firmati in sede sindacale.

Precisava che durante tale attività si era sempre confrontato con l'imputato, ma quando si trattava di questioni che attenevano l'aspetto finanziario si era rivolto a [REDACTED], che riteneva parente dei proprietari della società e che gestiva le attività in Sicilia, mentre in altre occasioni si era rivolto ai fratelli [REDACTED], in particolare ad [REDACTED], sempre per quanto si riferiva all'aspetto finanziario.

Specificava come la società dipendesse da [REDACTED] per il rinvenimento delle finanze necessarie per la gestione dei piani di rateizzazione di quanti rivendicavano le proprie spettanze lavorative. Egli aveva gestito anche alcune istanze di fallimento contro la società, avanzate dai legali dei lavoratori non soddisfatti; erano state in tutto tre istanze poi tutte archiviate, evidenziando che gli accordi economici erano stati presi tutti o con [REDACTED] o [REDACTED] in quanto erano loro ad avere la capacità economica per il buon andamento della società.

Il teste [REDACTED], commercialista della società dal 2012 al 2016, ricordava di essersi occupato, per la società fallita, della redazione dei bilanci societari e delle dichiarazioni dei redditi. I bilanci erano predisposti dalla signora [REDACTED]. Conosceva [REDACTED] e [REDACTED] – già conoscenza personale – ma con quest'ultimo vi erano gli incontri per la definizione delle situazioni patrimoniali e contabili per la redazione dei bilanci.

La società aveva sempre presentato carenze contabili che venivano risolte con la richiesta di finanziamenti a [REDACTED]. Era a conoscenza dei debiti della società con l'Erario e che erano da imputarsi alla nota carenza di liquidità e, peraltro, gli amministratori preferivano saldare prima le pendenze con i lavoratori e poi provvedere al pagamento dei tributi. Evidenziava come alle riunioni, ove veniva trattata tale problematica, erano presenti l'imputato, [REDACTED] e [REDACTED].

Il teste [REDACTED], consulente del lavoro presso società di elaborazione dati, dal 2011 al 2020 circa, ricordava di aver conosciuto i fratelli [REDACTED] in occasione di una riunione per la riduzione del costo del personale dipendente nel 2017. Il rapporto lavorativo si concluse poco dopo perché la società fallita non corrispondeva il dovuto per la consulenza. Si era occupato dell'elaborazione dei cedolini relativi all'odierno imputato sino a quando - nel 2017 - gli era giunto l'ordine di fermare il compenso. In quell'occasione aveva parlato con l'imputato e aveva provato a individuare per quest'ultimo un'altra occupazione.

La teste [REDACTED], dipendente della società fallita dal 1999 al 2014 quale impiegata amministrativa, svolgeva le sue mansioni presso il punto vendita di Milano.

La teste dichiarava che la gestione operativa del negozio era affidata all'imputato che era responsabile dei rapporti con la clientela, con i fornitori ed il personale dipendente ossia di quanto accadeva nel negozio. Della gestione finanziaria, invece, se ne occupava la proprietaria ossia la società controllante il cui presidente del Consiglio di Amministrazione coordinava e dirigeva tutto il settore finanziario.

Ella aveva rapporti con [REDACTED] che seguiva, invece, il settore fiscale ed amministrativo della società fallita e con quest'ultimo vi erano rapporti diretti mensili prima delle scadenze di metà e fine mese ove venivano verificati i flussi di cassa e i saldi dei conti correnti, elaborate le previsioni di incassi del mese successivo e un prospetto di tutti i pagamenti da compiere tra cui fornitori ed i dipendenti. Tale compendio veniva inviato alla controllante attraverso [REDACTED] e la controllante indicava i pagamenti da compiere e le sue modalità. Il denaro proveniente dalla controllante era utilizzato per l'attività corrente - stipendi, fornitori, clienti, merci - e il pagamento dei debiti deciso da [REDACTED] e [REDACTED].

La teste riferiva che l'imputato, che lavorava a contatto con quest'ultimi, aveva sempre evidenziato come gli importi erogati dalla controllante non fossero sufficienti a coprire le uscite mensili. Dei bilanci se ne occupava [REDACTED] sulle registrazioni contabili da lei compiute. Ella era delegata altresì al pagamento dei tributi – INPS dei dipendenti e IRPF, - alla loro scadenza mentre gli altri tributi venivano corrisposti in base alle disponibilità

bancarie e venivano decisi da [REDACTED].

### **La consulenza della difesa e l'esame del consulente**

La consulenza depositata dalla difesa a cura del dott. [REDACTED] rileva come l'imputato abbia, dal 2009 fino alle dimissioni del 24.12.2016, sempre informato il Consiglio di Amministrazione e i soci della situazione economica non florida in cui versava la società - vedasi lettere allegate alla relazione - da cui si evince come per gli anni 2013 e 2014 il debito erariale IVA ammontasse ad € 48.193,89; in particolare per l'anno 2014 a € 55.519,96 mentre il debito IRPEF del 2013 ammontava a € 9.239,40.

Dalla consulenza emerge come, nonostante l'imputato non abbia percepito i propri compensi, l'importo a lui dovuto fosse stato, comunque, inserito nei bilanci in diminuzione e il debito della società nei confronti dell'imputato fu ceduto nel 2016 al socio unico.

Quanto all'aggravamento del dissesto, osserva il consulente, come il curatore avesse ammesso il credito dell'erario, senza operare alcuna verifica ed esso fosse comprensivo di interessi e sanzioni. Invero, nell'anno 2013/14 gli importi dovuti all'erario risultavano molto più bassi proprio perché privi di sanzioni ed interessi di mora maturati negli anni a seguire.

Dalla documentazione depositata da [REDACTED] all'udienza per la dichiarazione di fallimento in data 29.11.2017 si evinceva come il debito con l'erario ammontasse a solo € 47.000,00 e tutti gli avvisi di accertamento furono notificati dall'agenzia delle Entrate alla Società solo nel 2018. L'imputato, nonostante l'insufficiente supporto finanziario dei soci, corrispose - negli anni dal 2013 al 2016 - la somma complessiva di € 471.705,64 a titolo di imposte e contributi (vedasi tabelle).

Il consulente contesta, altresì, anche lo stato passivo, che ammonterebbe ad € 170.670,00 e non ad € 503.117,39 come invece indicato, posto che parte delle richieste impositive iscritte a ruolo erano già indicate nei debiti dei bilanci della Società nelle rispettive annualità e da ciò ne deriverebbe che i maggiori debiti tributari effettivi (ossia considerati al netto sia di sanzioni e interessi, sia dei debiti già indicati nei bilanci) risultano ammontare alla cifra di cui sopra.

All'udienza del 17.02.2026, il consulente [REDACTED], illustrando la relazione depositata, spiegava che, alla luce delle scritture contabili fornitegli, aveva rilevato che i maggiori debiti della società erano nei confronti dell'Erario. Orbene, gli importi rilevati dalla Curatela non erano, tuttavia, maturati al momento della redazione dei bilanci - ossia nel periodo 2013/2016 - in quanto le sanzioni e gli interessi di mora non si erano ancora perfezionati e che i bilanci, peraltro, contenevano anche alcune delle imposte che risultavano negli estratti di ruolo dell'Agenzia della Riscossione e che, dunque, non potevano essere conteggiati due volte: sia nei debiti di bilancio che come altri debiti. L'analisi degli estratti ruolo aveva evidenziato che la perdita del capitale sociale era avvenuta nel 2015.

Per quanto riguarda i pagamenti dei tributi, aveva rilevato come la Società avesse versato la somma di € 472.000,00 per tributi vari nel periodo 2013/2016 mentre la richiesta iniziale evidenziata dall'Agenzia della Riscossione ammontava ad € 500.000,00; tale somma, è dunque

riferita anche ad importi già posti a bilancio come l'IVA per gli anni 2013, 2014 e 2016. Quanto ai crediti erariali insinuatisi al passivo non ha avuto modo visionare le cartelle esattoriali né, tantomeno, i documenti relativi agli importi richiesti.

### **Valutazione delle prove e qualificazione giuridica dei fatti**

Alla luce delle emergenze istruttorie esposte, ritiene il Collegio non essere emersa prova della responsabilità penale dell'odierno imputato in ordine al reato a lui ascritto al capo C).

L'imputato è accusato del reato di cui agli artt. 110 c.p. - 223, comma 2 n. 2, L.F., ossia per aver concorso con i fratelli [REDACTED] ed [REDACTED] e con [REDACTED] nel compimento di operazioni dolose omettendo il pagamento di debiti tributari relativi agli anni di imposta dal 2013 al 2019 sino a giungere alla data di fallimento con un debito erariale pari ad euro 582.642,00.

### **Segue: le operazioni dolose**

La visura camerale in atti rivela come l'odierno imputato svolgesse le funzioni di vicepresidente del Consiglio di Amministrazione e che i suoi poteri potevano esplicarsi solo ed esclusivamente in caso di impedimento del Presidente; per il resto egli aveva un'autonomia di spesa pari ad € 35.000,00.

Secondo il costante orientamento della Corte di cassazione, l'articolo 223, comma 2, numero 2, della legge fallimentare punisce il fatto di colui il quale abbia «cagionato con dolo o per effetto di operazioni dolose il fallimento della società». Trattasi di due autonome fattispecie criminose, che, sotto l'aspetto oggettivo, consistono in condotte, non meglio tipizzate, che devono avere determinato o concorso a determinare, sul piano causale, il fallimento; con l'avvertenza che, quanto alla seconda fattispecie, le operazioni dolose possono consistere nel compimento di qualunque atto intrinsecamente pericoloso per la salute economica e finanziaria della impresa e, quindi, anche in una condotta omissiva produttiva di un depauperamento non giustificabile in termini di interesse per l'impresa. Quanto all'aspetto soggettivo, mentre nell'ipotesi di causazione dolosa del fallimento, questo è voluto specificamente, sicché la fattispecie è a dolo specifico, nel fallimento conseguente a operazioni dolose, esso è solo l'effetto di una condotta volontaria, ma non intenzionalmente diretta a produrre il fallimento, sicché tale delitto è a dolo generico e, quindi, rispetto al fallimento è necessario che ricorra la prevedibilità del dissesto come effetto della condotta antidoverosa (Cassazione penale sez. V, 20/12/2023, n. 5119). Più in particolare, la sentenza ha precisato come l'art. 223, comma 2, n. 2, legge fall., punisca il fatto di colui il quale abbia "cagionato con dolo o per effetto di operazioni dolose il fallimento della società".

Quanto, poi, al nesso di causalità tra l'operazione dolosa e il fallimento, è stato affermato che esso non può ritenersi interrotto né dalla preesistenza alla condotta di una causa in sé efficiente del dissesto, valendo la disciplina del concorso causale di cui all'art. 41 cod. pen., né dal fatto che l'operazione dolosa abbia cagionato anche solo l'aggravamento di un dissesto già in atto, poiché la nozione di fallimento, collegata al fatto storico della sentenza che lo dichiara, è ben distinta da quella di dissesto, la quale ha natura economica e implica un fenomeno in sé reversibile (Sez 5, n. 40998 del 20/05/2014, Concu, Rv. 262189; Sez. 5, ri. 8413 del 16/10/2013, dep. 2014,

Besurga, Rv. 259051; Sez. 5, n. 17690 del 18/02/2010, Cassa Di Risparmio Di Rieti Spa, Rv. 247316).

Peraltro, osserva la Corte: "In tema di bancarotta, per poter ritenere integrata la condotta dell'aver cagionato per effetto di "operazioni dolose" (art. 223, comma 2, n. 2, 1. fall.), non è necessario che queste ultime integrino di per sé un illecito penale, ma è necessario sufficiente che si sia in presenza di abusi di gestione o di infedeltà ai doveri imposti dalla legge all'organo amministrativo nell'esercizio della carica ricoperta, ovvero di atti intrinsecamente pericolosi per la "salute" economico-finanziaria della impresa che postulano una modalità di pregiudizio patrimoniale discendente non già direttamente dall'azione dannosa del soggetto attivo (distrazione, dissipazione, occultamento, distruzione), bensì da un fatto di maggiore complessità strutturale riscontrabile in qualsiasi iniziativa societaria implicante un procedimento o, comunque, una pluralità di atti coordinati all'esito divisato (nella specie, il reato era stato ravvisato valorizzando le dimostrate omissioni tributarie e contributive, pur non integranti di per sé reato punibile, essendo stata pronunciata assoluzione, per le prime, per il mancato superamento della soglia di punibilità, e, per le seconde, per la mancanza del requisito della certificazione rilasciata ai sostituiti)." (Cassazione penale sez. V, 17/05/2023, n. 31702).

Nella specie, nulla è emerso sul punto in capo all'odierno imputato posto che questi, così come risulta dalle testimonianze rese e dai documenti in atti, non aveva il potere per poter disporre tali operazioni e tutte le decisioni economiche erano decise e compiute da

Le sue mansioni erano relative solo ed esclusivamente alla gestione del punto vendita così come pienamente riferito da tutti i testi della difesa. Non solo, l'imputato ebbe a rinunciare ai propri emolumenti, così come risulta dalla documentazione versata in atti nelle produzioni documentali del 19.03.2026 e acquisita il successivo 24.03.2026 e del febbraio 2026, e ha corrisposto, negli anni 2009/2008 la somma di € 28.000,00 in imposte e, nel triennio 2013/2016, venne versata la somma di € 471.000,00 per imposte dovute (vedasi produzione documentale difesa nonché perizia dott. ██████████).

### **Segue: concorso in operazioni dolose**

La visura camerale e i documenti portati a conoscenza del Tribunale dalla difesa, riportano come l'imputato fosse amministratore delegato con la carica di Vice Presidente della società fallita in forza della sua licenza di Pubblica Sicurezza e con limite di spesa che ammontava ad € 50.000 solo ed esclusivamente in caso di assenza e/o impedimento del Presidente del Consiglio di Amministrazione, mentre con funzioni di Amministratore Delegato il suo limite di spesa era di € 35.000 – mentre dal 2009 al 2012 tale limite era di € 25.000,00 -.

Secondo la Corte di Cassazione, in tema di bancarotta fraudolenta patrimoniale, il concorso per omesso impedimento dell'evento dell'amministratore privo di delega – così come di fatto si trovava l'odierno imputato e come è emerso dalle testimonianze rese e dalla lettura della visura camerale - è configurabile quando, nel quadro di una specifica contestualizzazione delle condotte illecite tenute dai consiglieri operativi in rapporto alle concrete modalità di funzionamento del consiglio di amministrazione, emerga la prova, da un lato, dell'effettiva conoscenza di fatti

pregiudizievoli per la società o, quanto meno, di "segnali di allarme" inequivocabili dai quali desumere, secondo i criteri propri del dolo eventuale, l'accettazione del rischio del verificarsi dell'evento illecito e, dall'altro, della volontà, nella forma del dolo indiretto, di non attivarsi per scongiurare detto evento, dovendosi infine accertare, sulla base di un giudizio prognostico controfattuale, la sussistenza del nesso causale tra le contestate omissioni e le condotte delittuose ascritte agli amministratori con delega. (Cassazione penale sez. V, 13/06/2022, n. 33582).

In proposito, è stato chiarito che non è sufficiente la presenza di dati (c.d. segnali d'allarme) da cui desumere un evento pregiudizievole per la società o almeno il rischio della verifica di detto evento, ma è necessario che il consigliere privo di delega ne sia concretamente venuto a conoscenza e sia rimasto volontariamente inerte così avallando le condotte mendaci o distrattive degli amministratori dotati di deleghe (Sez. 5, n. 23000 del 05/10/2012 - dep. 28/05/2013, Rv. 256939).

Pertanto, la prova del dolo eventuale, anche ai fini della distinzione rispetto alla colpa cosciente, esige la rigorosa dimostrazione del fatto che il soggetto agente si sia confrontato con la specifica categoria di evento che si è verificata nella fattispecie concreta aderendo psicologicamente ad essa e a tal fine l'indagine giudiziaria, volta a ricostruire l'iter e l'esito del processo decisionale, può fondarsi sugli indicatori fattuali esemplificativamente enucleati dalla Corte di legittimità nella sua più autorevole composizione ("a) la lontananza della condotta tenuta da quella doverosa; b) la personalità e le pregresse esperienze dell'agente; c) la durata e la ripetizione dell'azione; d) il comportamento successivo al fatto; e) il fine della condotta e la compatibilità con esso delle conseguenze collaterali; f) la probabilità di verificazione dell'evento; g) le conseguenze negative anche per l'autore in caso di sua verificazione; h) il contesto lecito o illecito in cui si è svolta l'azione nonché la possibilità di ritenere, alla stregua delle concrete acquisizioni probatorie, che l'agente non si sarebbe trattenuto dalla condotta illecita neppure se avesse avuto contezza della sicura verificazione dell'evento) (Sez. U, n. 38343 del 24/04/2014, Rv. 261105; Sez. 5, n. 23992 del 23/02/2015, Rv. 265306). (Cassazione penale sez. V, 13/06/2022, n. 33582- vedasi, da ultimo, Cass. Pen. Sez. V, 30.03.2026 n. 12065). Sussiste, invero, l'obbligo di "agire informati" nella gestione di società per azioni che l'ultimo comma dell'art. 2381 c.c., a seguito della riforma introdotta con d.lg. n. 6 del 2003, che impone agli amministratori deleganti di valutare, sulla base delle informazioni ricevute dagli organi delegati, l'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della società. Alla luce di ciò, la giurisprudenza di legittimità ha delineato la possibile responsabilità penale per fatti di bancarotta patrimoniale degli amministratori di società per azioni privi di deleghe gestorie nell'ambito di applicazione dell'art. 40, comma 2, c.p., nel senso che la responsabilità per omesso impedimento dell'evento illecito si qualifica anche per il solo dolo eventuale, a condizione che sussistano, e siano stati in concreto percepiti da tali soggetti, segnali "perspicui e peculiari" dell'evento illecito caratterizzati da un elevato grado di anormalità (cfr. Sez. V, 4 maggio 2007, n. 23838, in C.E.D. Cass., n. 237251; Sez. V, 28 aprile 2009, n. 21581, ivi, n. 243889; Sez. V, 16 aprile 2009, n. 36595, ivi, n. 245138). Tuttavia, secondo altro orientamento, si è affermato che non è sufficiente la presenza di "segnali di allarme" da cui desumere un evento pregiudizievole per la società, ma è necessario che l'amministratore senza delega ne sia concretamente venuto a conoscenza ed abbia volontariamente omesso di attivarsi per scongiurarlo (v., ex plurimis, Sez.

V, 5 ottobre 2012, n. 23000, in C.E.D. Cass., n. 256939).

Nella specie, le missive offerte dalla difesa, la prima datata 04.08.2008, rivelano come l'imputato abbia segnalato, costantemente, la necessità di un ridimensionamento del numero dei dipendenti, le difficoltà di far fronte alle spese nei confronti dei fornitori, la riduzione del capitale sociale e la conseguente necessaria ricapitalizzazione della società fallita – vedasi sul punto doc. 2 e ss. della produzione documentale della difesa depositata all'ud. 23.01.2026 - nonché l'occorrenza di corrispondere le imposte senza, tuttavia, che tali istanze abbiano trovato riscontro o abbiano avuto un peso significativo nella gestione societaria.

Nel contempo l'imputato aveva rinunciato al proprio compenso e aveva provveduto al pagamento – come già riportato -, nel periodo 2013/2016, della somma di circa € 471.000,00 all'erario al fine di rendere più leggera la posizione della società. A seguito dell'inerzia del Consiglio, in data 24.12.2016 – doc. 13 produzione della difesa del 23.01.2026 – l'imputato presentava le proprie dimissioni che venivano formalizzate ed iscritte, tuttavia, solo nel giugno 2018 a seguito di azione civile intrapresa dall'imputato – vedasi doc. 20 e ss., della produzione difensiva del 23.01.2026 -.

Dalla fine del 2016, pertanto, l'imputato non ha più svolto alcuna attività presso la società fallita. I problemi economici della società si aggravarono negli anni successivi alle dimissioni dell'imputato a causa del perseverare delle condotte dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del mancato avvio del nuovo punto vendita così come rilevato dal Curatore.

Si osserva come i debiti erariali della società ammontassero negli anni in cui l'imputato era in carica quale Vicepresidente a circa € 43.000,00; somma non consona a ritenere la situazione economica della società in stato di decozione. Peraltro, le istanze di fallimento avanzate nell'anno 2017 da parte di lavoratori al fine di ricevere integralmente i propri emolumenti, sono state tutte archiviate nel 2018 - ossia oltre un anno e mezzo dopo che l'imputato aveva rassegnato le proprie dimissioni - a seguito di saldo da parte della società di tutti gli importi dovuti, senza che il Tribunale ritenesse la società in stato di insolvenza.

Dall'istruttoria dibattimentale, nonché dalla documentazione versata in atti, emerge l'estraneità dell'imputato in relazione ai fatti contestati non avendo egli partecipato o concorso a partecipare ad alcuna attività dolosa che ha condotto la società fallita al tracollo, avendo egli cercato, durante tutto il periodo della sua carica, di compiere ogni possibile attività atta a conservare il patrimonio sociale ed evitare l'eccessivo indebitamento della società nei confronti dei fornitori, dei lavoratori e dell'Erario.

**Ritiene, pertanto, il Collegio che l'imputato debba andare assolto dal reato a lui contestato per non aver commesso il fatto.**

Il carico di lavoro dell'ufficio ha imposto il differimento del deposito dei motivi, nei termini di cui al dispositivo.

**P.Q.M.**

Visto l'art. 530 c.p.p.

**ASSOLVE**

l'imputato dal reato a lui ascritto per non aver commesso il fatto.

Visto l'art. 544, terzo comma, c.p.p.

Indica in giorni 30 il termine per il deposito della motivazione.

Milano, li 24 marzo 2026

Il Presidente

Angela Scalise

La GOP est.

Maria Cristina Filiciotto